



# COMUNE DI ARDARA

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

Piazza Municipio, 1 – 07010, Ardara – Tel. 079/400066

e-mail: [protocollo@comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@comune.ardara.ss.it) PEC: [protocollo@cert.comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@cert.comune.ardara.ss.it)

UFFICIO DEL SINDACO  
SETTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Prot. \_\_\_\_\_ 2558

## AVVISO PUBBLICO – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (L. 199/2025)

### IL SINDACO

Informa i propri contribuenti che il Comune di Ardara, ai sensi della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), ha pubblicato il Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 23 aprile 2026: attraverso questa opportunità è possibile estinguere i propri debiti tributari e patrimoniali versando la quota capitale, con l'annullamento di sanzioni e interessi.

L'interessato, presentando apposita istanza, può chiedere la:

- a) **Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva** (per le ingiunzioni di pagamento emesse e/o gli accertamenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2023);
- b) **Definizione agevolata delle liti pendenti** (per le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 1° gennaio 2026);
- c) **Definizione agevolata dei ricorsi** (per le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 1° gennaio 2026);
- d) **Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali** (per rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di accertamento con adesione, acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019, acquiescenza ad accertamento esecutivo e/o reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del D.Lgs. 546/1992);
- e) **Regolarizzazioni dei omessi versamenti e dichiarazioni** (per omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024 e/o per l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024);

### PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Potrà essere presentata istanza **utilizzando unicamente la modulistica messa a disposizione dal Comune di Ardara** mediante utilizzo di **Raccomandata A/R**, con messaggio di **Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [protocollo@cert.comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@cert.comune.ardara.ss.it)** o presso l'**Ufficio Protocollo** negli orari di apertura al pubblico **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento.**

### TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata può essere disposto con:

- a) Versamento unico entro 60 giorni dalla data della notifica;
  - b) Versamento nel numero massimo di ventiquattro rate per debiti fino a 2.000,00 €;
  - c) Versamento nel numero massimo di trentasei rate per debiti superiori a 2.000,00 € e fino a 4.000,00 €;
  - d) Versamento nel numero massimo di quarantotto rate per debiti superiori ai 4.000,00 €;
- **Per quanto concerne la Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva**, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a venti giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
  - **Per quanto concerne la Definizione agevolata delle liti pendenti**, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto;
  - **Per quanto concerne la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3 della Parte IV del Regolamento e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti;
  - **Per quanto concerne la regolarizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni**, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a venti giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

Ardara, li 27/05/2026

Il Responsabile del Settore

Dott. Giorgio Oggiano



Il Sindaco

Dott. Francesco Dui